

KREFER S.R.L.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

VERSIONE AGGIORNATA AL 12 DICEMBRE 2023

SOMMARIO

PARTE GENERALE

1. SEZIONE GENERALE

1.1 Definizioni

1.2 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

1.3 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI KREFER S.R.L.

2.1 La costruzione del Modello

2.2 La funzione del Modello

2.3 Il Modello nel contesto di *Krefer s.r.l.*

2.4 Adozione del Modello e successive modifiche di adeguamento e aggiornamento

3. PROCESSI SENSIBILI DI KREFER S.R.L.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Premessa

4.2 Compiti, requisiti, e poteri dell'OdV

4.3 Flussi informativi dell'OdV

4.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

4.6 La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

4.7 Protezione delle segnalazioni (*Whistleblower protection*)

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

5.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati

5.3 Misure nei confronti dei Consiglieri

5.4 Misure nei confronti del Revisore Unico

5.5 Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e Partner/Fornitori

6. RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO

PARTE SPECIALE

7. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 7.1 Identificazione delle attività e dei processi a rischio
- 7.2 Misure di prevenzione e controllo

8. REATI SOCIETARI

- 8.1 Identificazione delle attività e dei processi a rischio
- 8.2 Misure di prevenzione e controllo

9. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

- 9.1 Identificazione delle attività e dei processi a rischio
- 9.2 Misure di prevenzione e controllo

10. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

- 10.1 Politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro
- 10.2 Identificazione dei fattori di rischio e della normativa di riferimento
- 10.3 Struttura organizzativa preposta alla sicurezza sul lavoro
- 10.4 Sistema disciplinare

11. REATI AMBIENTALI

- 11.1 Politica per l'ambiente
- 11.2 Principi di comportamento
- 11.3 Attività a rischio e protocolli di prevenzione
- 11.4 Identificazione delle attività a rischio e della normativa di riferimento
- 11.5 Sistema aziendale per il rispetto degli obblighi normativi
- 11.6 Sistema disciplinare

12. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

12.1 Identificazione delle attività e dei processi a rischio

12.2 Misure di prevenzione e controllo

13. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

13.1 Identificazione delle attività e dei processi a rischio

13.2 Misure di prevenzione e controllo

14. REATI TRIBUTARI

14.1 Identificazione delle attività e dei processi a rischio

14.2 Misure di prevenzione e controllo

ALLEGATI

PARTE GENERALE

1. SEZIONE GENERALE

1.1 Definizioni.

- “CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale;
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di KREFER sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale;
- “Destinatari”: (i) gli organi sociali e tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto della Società, (ii) i dipendenti della Società, (iii) i collaboratori (quali professionisti e consulenti anche in forma di società, stagisti e simili) della Società;
- “Dipendenti”: tutti i dipendenti di KREFER;
- “D.Lgs. n.231/2001”: il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche;
- “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n.231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002, aggiornate il 24 maggio 2004, e successive integrazioni;
- “Modello”: i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. n.231/2001;
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili di KREFER;
- “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di KREFER;
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “Partner”: controparti contrattuali di KREFER, quali ad es. società di servizi, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (società, associazione temporanea d'impresa, consorzi, ove destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito dei Processi Sensibili);
- “Processi Sensibili”: attività di KREFER nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- “Reati”: i reati presupposto ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001;

- "Società" o "KREFER": KREFER S.R.L., con sede legale in Torino, via Morghen n. 34 e sede operativa in Beinasco (TO), via Giotto n. 6/bis.

1.2 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.

In attuazione della delega di cui all'art.11 della Legge 29 settembre 2000 n.300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n.231/2001 (di seguito anche denominato "Decreto") recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti da intendersi come società, fondazioni, associazioni, consorzi, ecc. (di seguito anche denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale, civile e amministrativa) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo ex art.8 del Decreto anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati – o gli illeciti amministrativi – indicati nel Decreto medesimo. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'Ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Il Decreto prevede inoltre delle sanzioni di carattere pecuniario stabilite in relazione alla gravità del reato commesso. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

Si rinvia all' **Allegato I (Parte Speciale)** per il dettaglio dei reati elencati nel Decreto e nelle successive modificazioni e integrazioni (di seguito anche "reati").

1.3 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art.6 del Decreto stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *organismo di controllo interno all'Ente* (di seguito OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati anche “Modelli”), devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività dell'Ente nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli; (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai Modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di Direzione e Vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso,

esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI KREFER S.R.L.

2.1 La costruzione del Modello.

Successivamente all'emanazione del D.Lgs. n.231/2001, KREFER ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. n.231/2001 e tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello:

- 1) identificazione dei Processi Sensibili: è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (principali procedure in essere, deleghe, procure, circolari interne, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave della struttura aziendale, mirate all'approfondimento dei Processi Sensibili e del controllo sugli stessi. Sono state altresì esaminate le procedure aziendali già adottate e attuate dalla Società.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati valutati in sede di "Analisi del rischio" ove sono stati identificati i Processi Sensibili della Società nonché, nell'ambito dei medesimi, la descrizione dei controlli aziendali esistenti e le criticità rilevate. I Processi Sensibili di KREFER sono quelli descritti al successivo capitolo n.3;

- 2) effettuazione della "Analisi del rischio": sulla base della rappresentazione della Società quale emergente dalla fase di identificazione dei Processi Sensibili (nonché descrizione dei controlli aziendali esistenti e relativa criticità) e in considerazione delle previsioni e delle finalità indicate dal D.Lgs. n.231/2001, si è proceduto alla individuazione, nell'ambito dei Processi Sensibili, delle azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. n.231/2001. Ulteriore obiettivo di questa fase è stata la identificazione, nell'ambito della struttura organizzativa della Società, delle aree aziendali ove è ravvisabile il rischio di commissione dei reati;
- 3) predisposizione del Modello: il presente Modello è costituito da una "Sezione Generale", contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.Lgs. n.231/2001, e da singole "Parti Speciali" ciascuna delle quali

predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. n.231/2001 astrattamente ipotizzabili nella Società in ragione dell'attività da questa svolta.

2.2 La funzione del Modello.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello possono consentire alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. n.231/2001 e migliorano, altresì, nei limiti previsti dallo stesso, il suo sistema di controllo interno limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo, che abbia come obiettivo impedire la commissione dei reati mediante l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

2.3 Il Modello nel contesto di Krefer s.r.l.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e strumenti di controllo sui Processi Sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono stati considerati quali generali elementi costitutivi del Modello il sistema di controllo interno, il sistema di controllo della gestione e le *policy* e le procedure che lo compongono e, in particolare:

- la normativa aziendale del Dipendente (normative/regolamenti interni);
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- il sistema amministrativo, contabile e finanziario;

- il sistema disciplinare di cui al CCNL;
- il processo di acquisti e logistica;
- il processo commerciale;
- il Sistema di Gestione Ambientale;
- il Sistema di Gestione sicurezza e salute dei lavoratori.

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare relativa al D.Lgs. n.231/2001, si inserisce quindi nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dal sistema normativo interno già in essere in KREFER.

Principi cardine a cui il Modello si ispira sono i requisiti indicati dal D.Lgs. n.231/2001, ed in particolare:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001; la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere i risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare: la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n.231/2001; il rispetto del principio della separazione delle funzioni; la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti.

2.4 Adozione del Modello e successive modifiche di adeguamento e aggiornamento.

La Società ha adottato il proprio Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2022 e con la medesima delibera ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza.

Nella predetta riunione, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello. Analogamente, il Revisore Unico – cui la Società ha attribuito le funzioni di organo di controllo – presa visione del Modello, si è espressamente impegnato al rispetto del Modello medesimo.

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell'art.6, comma I, lettera a) del D.Lgs. n.231/2001) le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di KREFER.

L'Organismo di Vigilanza, titolare di precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello, individua e cura la redazione delle modifiche e/o integrazioni del Modello che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle proprie attività;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;

e le sottopone per la relativa discussione ed approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera quindi in merito all'aggiornamento ed adeguamento del Modello sulla base delle modifiche e/o integrazioni allo stesso sottoposte.

Una volta approvate le modifiche, l'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a rendere le stesse operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

3. I PROCESSI SENSIBILI IN KREFER S.R.L.

La mappatura delle attività e dei rischi ha portato alla individuazione dei Processi Sensibili.

Tale attività è stata effettuata attraverso:

- a. l'individuazione delle tipologie di reato nelle quali si può incorrere nello svolgimento dell'attività;
- b. l'individuazione, attraverso la mappatura delle attività, dei processi/funzioni nell'ambito dei quali tali reati potrebbero essere commessi (Processi Sensibili);
- c. l'analisi dei sistemi di controllo/prevenzione in atto e l'individuazione delle azioni correttive da sviluppare.

La Società KREFER S.R.L. è stata costituita nel 1977 ed opera nel settore del commercio, cernita, lavorazione e trasformazione delle materie prime secondarie destinate alla industria siderurgica (rottami in ferro, d'acciaio, delle torniture, demolizioni industriali, metalli e leghe).

Per fornire un servizio sempre più adeguato alle aspettative del mercato la KREFER ha operato gli opportuni interventi tecnici per sviluppare un sistema di gestione integrato qualità - sicurezza - ambiente, che gli ha permesso di ottenere la certificazione per la gestione della qualità ambientale UNI EN ISO 14001:2015 dall'organismo di certificazione *RINA SERVICE SPA* con certificato di conformità al regolamento CEE n.333 del 2011.

Il capitale sociale è di 119.000,00 euro interamente versato.

L'organo amministrativo è il Consiglio d'Amministrazione. La Società ha nominato un Revisore Unico, iscritto al Registro Unico dei Revisori Legali e con una solida esperienza in materia.

La società ha sede principale, Direzione e Stabilimento in Beinasco (TO), in via Giotto n.6 bis e sede legale in Torino, in via Morghen, n.34.

Dall'analisi dei rischi condotta nell'ambito dell'attività aziendale ai fini del D.Lgs. n.231/2001, è emerso che i Processi Sensibili della Società riguardano allo stato principalmente:

- ✓ reati contro la Pubblica Amministrazione.
- ✓ reati societari;
- ✓ reati informatici e trattamento illecito dei dati;
- ✓ reati in materia di sicurezza del lavoro;
- ✓ reati ambientali;
- ✓ delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- ✓ ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita;
- ✓ reati tributari.

Circa gli altri reati contemplati nel Decreto, tenuto conto della particolare natura e dell'attività svolta dalla Società si è ritenuta ragionevolmente fondata l'ipotesi che non sussista il rischio che tali reati possano essere commessi nell'interesse od a vantaggio della società stessa.

Le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei reati di cui al D.Lgs. n.231/2001, sono elencate in dettaglio nelle rispettive Parti Speciali.

Seguendo l'evoluzione legislativa o quella dell'attività aziendale, l'OdV ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che potranno essere ricomprese nell'elenco dei Processi Sensibili.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Premessa.

L'art.6 del D.Lgs. n.231/2001 prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito: OdV).

L'affidamento di detti compiti all'Organismo di Vigilanza e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6) che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

L'art.7, comma IV, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell'organismo a ciò deputato.

Da quanto sopra sinteticamente richiamato, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

Per una corretta configurazione dell'Organismo è necessario valutare attentamente i compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve avere per poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

4.2 Compiti, requisiti e poteri dell'OdV.

Le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n.231/2001, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:

1. presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale;
2. *follow-up*, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

I principali requisiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

Alla luce di quanto sopra esposto, Krefer affiderà i compiti di OdV ad un organo di controllo avente i requisiti sopra descritti, individuato dal Consiglio d'Amministrazione, previa valutazione dei Processi Sensibili della Società.

È pertanto rimesso a tale OdV il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal presente Modello.

4.3 Flussi informativi dell'OdV.

L'OdV riporta sull'attività svolta mediante apposita relazione indirizzata al Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno.

4.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti e degli Organi Sociali in merito ad atti, comportamenti ed eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n.231/2001.

Tali segnalazioni possono essere inviate all'OdV al seguente indirizzo di posta elettronica: odv@krefer.com.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà dei dipendenti.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute.

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, e sempre che si tratti di atti o fatti relativi alle attività di competenza dell'OdV, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse a quest'ultimo le informazioni concernenti provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati qualora tali indagini coinvolgano la Società, i suoi dipendenti o componenti degli Organi Sociali.

L'OdV ha inoltre il potere di individuare altre informazioni che dovranno essergli trasmesse, in aggiunta a quelle sopra descritte.

4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni.

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente Modello sarà conservato e custodito dall'OdV in un apposito archivio (informatico o cartaceo), per un periodo di 10 anni nel rispetto delle normative sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016).

4.7 La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta

ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

L'adozione del presente Modello è comunicata dal Consiglio di Amministratore a tutti i Dipendenti presenti in azienda al momento dell'adozione stessa. L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto sarà garantita mediante idonei strumenti di diffusione e la pubblicazione del Modello sul sito della Società www.krefer.it.

4.8 Protezione delle segnalazioni (*Whistleblower protection*).

In data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 24/2023, a recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni. Il provvedimento persegue l'obiettivo di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o integrità dell'ente pubblico o privato di appartenenza, di cui sono venute a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha sostituito il comma 2 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 con la seguente, nuova formulazione: "*I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*".

Il quadro regolatorio di riferimento è stato, infine, completato dalle Linee Guida ANAC del 12 luglio 2023 e dalla Guida Operativa di Confindustria del 27 ottobre 2023, che ha offerto alle imprese destinatarie della nuova disciplina una serie di indicazioni e misure operative.

Al fine di recepire le disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 24/2023, la società ha adottato specifici strumenti di regolamentazione in ambito *whistleblowing* per definire la *governance* del processo di gestione delle segnalazioni e le modalità operative in cui si articola (canale di segnalazione, modalità di ricezione e analisi delle segnalazioni, modalità di tutela del segnalante al fine di prevenire eventuali ritorsioni, reportistica).

L'oggetto della segnalazione deve riguardare le violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 247/2023. La normativa definisce violazioni tutti quei comportamenti, atti od omissioni che siano idonei a ledere l'interesse pubblico o l'integrità della società, di cui i *whistleblowers* siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni di violazione e beneficiare delle misure di protezione sono indicati all'art. 3.

L'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 prevede il divieto di ritorsioni nei confronti del soggetto segnalante, che si traduce in regole volte a impedire o rendere nulli gli effetti di atti o provvedimenti volti a punire il segnalante per aver rivelato informazioni (licenziamento, la sospensione, mancata promozione, il mutamento di funzioni, l'adozione di misure disciplinari, la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi).

Inoltre, è prevista anche la tutela da ritorsioni si applichi anche ad altri soggetti che – pur non avendo trasmesso direttamente la segnalazione – sono comunque ritenuti meritevoli di protezione. Rientrano in tale categoria i cosiddetti “facilitatori”, ossia quelle persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e la cui attività deve rimanere riservata, i soggetti terzi connessi con il segnalante quali ad esempio colleghi e familiari, ed ai soggetti giuridici connessi al segnalante.

La procedura adottata dalla società ha affidato la gestione del canale di segnalazione interna, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 del D.L.gs. n. 24/2023, all'OdV.

Le segnalazioni devono essere trasmesse:

- In forma cartacea, al seguente indirizzo: Krefer S.r.l., con sede in via Giotto, 6, 10092 Beinasco (TO) alla cortese attenzione dell'ODV;
- in forma orale al numero 0113972452.

L'OdV, a cui deve tempestivamente essere trasmessa la segnalazione, avvia l'esame della stessa e pone in essere tutte le attività necessarie e conseguenti esplicitamente motivando i casi in cui non intende procedere. Nel caso in cui oggetto della segnalazione sia l'OdV stesso, la Società assicura che nessuno che abbia effettuato una segnalazione subirà ripercussioni negative – dirette o indirette – sulla propria posizione lavorativa.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione, ed in ogni fase successiva della stessa, nonché la tutela dei dati personali relativi al segnalante medesimo, anche ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'organo deputato a ricevere le segnalazioni avvia l'esame della stessa e attua tutte le attività necessarie e conseguenti, adottando modalità di verifica idonee a tutelare la riservatezza del segnalante nonché l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati.

La società sanzionerà ogni comportamento illecito, ascrivibile al personale e ai collaboratori, che dovesse emergere a seguito di attività di verifica successiva alla segnalazione.

In particolare, nel caso in cui dovessero emergere segnalazioni in mala fede, la società attiverà un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante ed adotterà adeguati provvedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal contratto collettivo di lavoro o dalle altre norme nazionali applicabili.

Si rinvia alla procedura di segnalazione di illeciti e irregolarità, allegata al presente Modello (allegato n. 4).

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali.

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale e dal suo esito, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia a prescindere dal carattere di illecito penale che la condotta possa configurare.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà altresì conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede in cui i vincoli posti dal Modello dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

5.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati.

Ai lavoratori subordinati si applicano le disposizioni previste nei rispettivi contratti di lavoro.

5.3 Misure nei confronti dei Consiglieri.

In caso di violazione del Modello da parte dei Membri del Consiglio Direttivo, l'OdV ne darà immediata informazione al Consiglio stesso, il quale adotterà i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale revoca dalla carica.

5.4 Misure nei confronti del Revisore Unico.

In caso di violazione del Modello da parte del Revisore Unico. L'OdV ne darà immediata informazione al Consiglio Direttivo il quale adotterà i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale revoca dall'incarico.

5.5 Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e Partner/Fornitori.

La commissione dei reati di cui al Decreto da parte di Consulenti, di Partner/Fornitori, di collaboratori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, comporterà l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti della Società, ivi compresi, ove del caso, la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

6. RAPPORTI TRA CODICE ETICO E MODELLO

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico adottato dalla KREFER, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che la stessa riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, formalmente una componente integrante del Modello medesimo.

PARTE SPECIALE

7. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)

7.1 Identificazione delle attività e dei processi a rischio.

Ai sensi dell'art.6 del Decreto, nell'ambito delle attività che:

- implicano rapporti – anche per il tramite di soggetti terzi – con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi e finanziamenti agevolati, enti pubblici e soggetti incaricati di pubblico servizio titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, certificativi o regolatori, enti privati a controllo pubblico;
- comportano la partecipazione a pubbliche gare od a trattative con enti pubblici per l'affidamento di lavori in appalto od in concessione, in riferimento alle procedure di selezione, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di collaudo delle opere eseguite o di controllo di conformità del prodotto rispetto alle previsioni di contratti, disciplinari o capitolati.

Si tratta di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi. Ovviamente sussistono alcuni ambiti (attività, funzioni, processi) ove il rischio si può presentare in misura maggiore.

Sono individuati, presso la Società i seguenti processi a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione dei quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

- a) partecipazione a trattative, a fasi di gare (es. definizione del capitolato) ed a gare di pubblico appalto, anche attraverso parti terze (ATI, società comuni, consorzi, consulenti, ecc.);
- b) operazioni relative a finanziamenti, agevolazioni o contributi pubblici;
- c) operazioni che comportano rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- d) operazioni di gestione delle risorse finanziarie;
- e) gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni;
- f) operazioni concernenti la presentazione di istanze o dichiarazioni ad Enti Pubblici;

- g) gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per il rilascio od il rinnovo di autorizzazioni, certificati, permessi, concessioni, licenze, inerenti la gestione delle attività produttive e del patrimonio immobiliare strumentale all'attività produttiva;
- h) operazioni di selezione, assunzione e gestione del personale;
- l) operazioni, effettuate direttamente o tramite soggetti terzi, di spedizione, transito, consegna, ritiro di merci e prodotti, qualora esse coinvolgano amministrazioni od enti pubblici o società esercenti un pubblico servizio, anche di Stati esteri;
- m) conferimento di incarico a consulenti esterni, intermediari ed enti di certificazione;
- n) operazioni di controllo o di ispezione, effettuate da Enti Pubblici e richieste da norme legislative e regolamentari;
- o) gestione degli omaggi e delle forme di ospitalità;
- p) erogazioni liberali e donazioni.

7.2 Misure di prevenzione e controllo.

Tutte le attività, non escluse le Operazioni Sensibili, devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai valori ed alle politiche della Società ed alle regole contenute nel presente Modello. Il presente Modello costituisce, altresì, lo strumento di attuazione del Decreto con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed alle attività a rischio disciplinate dalla presente Parte Speciale e poste in essere nel territorio dello Stato italiano o per le quali si applica l'art. 4 del Decreto (reati commessi all'estero).

Tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione sono firmati solo dai soggetti dotati di idonei poteri in base al sistema di deleghe e procure interno; nessun dato economico, contabile o finanziario della Società può essere trasmesso alla Pubblica Amministrazione senza essere stato preventivamente verificato nella sua correttezza e completezza. Il responsabile interno competente all'invio di dati o informazioni riguardanti la Società in comunicazioni dirette alla Pubblica Amministrazione è tenuto a verificare preliminarmente l'autenticità della provenienza dei dati.

I seguenti divieti - di carattere generale - si applicano ai Dipendenti ed agli Organi Sociali della Società.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che,

presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Nell'ambito dei rapporti con pubblici funzionari, siano essi rappresentanti della P.A. italiana, di pubbliche amministrazioni di altri Paesi, di organismi comunitari o internazionali, è fatto divieto di:

- effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici funzionari: ai rappresentanti della P.A. o ai loro familiari non deve essere offerto o promesso, né direttamente né indirettamente, qualsiasi regalo, dono o gratuita prestazione che possa essere o, comunque, apparire connesso con il rapporto di affari con la Società o mirante ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società stessa;
- accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di loro familiari che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente; coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico della Società.

È fatto divieto di distribuire o promettere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, quindi:

- eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale.

Si ricorda che gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine di KREFER. Le spese di cortesia in occasione di ricorrenze o comunque, attinenti la sfera dell'immagine e della comunicazione, sono sempre autorizzate dal Consiglio di Amministrazione che ne vaglia la rispondenza ai caratteri ed ai principi sopra esposti.

Le liberalità di carattere benefico o culturale, ivi comprese le sponsorizzazioni, devono restare nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali e dai principi richiamati dal Codice Etico.

In tutti i casi, regali, omaggi, spese di cortesia, liberalità e sponsorizzazioni devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'ambito dei rapporti con la P.A. italiana, con pubbliche amministrazioni di altri Paesi, organismi comunitari od internazionali, è fatto divieto di:

- presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da tali organismi a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità ed anomalie.

Per le ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative i referenti aziendali sono sempre almeno due. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta e ricevere copia del verbale. Nell'ambito di procedimenti giudiziari di qualsiasi natura contro la Pubblica Amministrazione, è vietato, anche attraverso il difensore od i consulenti, prendere contatti con la controparte o con l'Autorità giudicante per offrire o promettere denaro od altre utilità al fine di migliorare la propria posizione processuale od ottenere un esito diverso del procedimento. È altresì vietato il ricorso alla mediazione di soggetti pubblici o privati affinché, in ragione della propria posizione o di altre relazioni personali con l'Autorità giudicante, esercitino sulla stessa un'influenza finalizzata all'ottenimento di un vantaggio o di un trattamento preferenziale per la Società in relazione all'esercizio delle attività giudiziarie.

Nei rapporti con Consulenti e Partner è fatto divieto di:

- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente.

8. REATI SOCIETARI *(art. 25 ter del Decreto)*

8.1 Identificazione delle attività e dei processi a rischio.

Nelle specifiche Matrici di Mappatura sono state rilevate le Attività Sensibili esposte a potenzialità commissive dei reati incidenti sulla tutela dell'integrità della contabilità del capitale e del

funzionamento degli organi della stessa Società. La presente Parte Speciale contiene regole comportamentali, procedure e cautele volti a tutelare l'integrità di tali beni giuridici della Società e a prevenire il rischio di commissione di siffatti reati.

I principali Processi Sensibili, che la Società ha individuato al proprio interno, sono i seguenti:

- formazione del bilancio e predisposizione delle comunicazioni a soci e/od a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- operazioni relative al capitale sociale;
- gestione dei rapporti con gli organi di controllo e formazione della volontà assembleare.

8.2 Misure di prevenzione e controllo.

Si evidenzia che KREFER ha nominato - quale organo di controllo - un Revisore Unico.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli Organi Sociali di KREFER (ed i suoi Dipendenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico;
- il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di attività di relazione;
- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare di cui ai CCNL;
- le regole di cui alla Parte Generale del presente Modello;
- le regole e le procedure per i singoli Processi Sensibili, come di seguito descritte in questa Sezione.

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali della Società (e dei suoi Dipendenti, Consulenti e Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate (art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Per quanto riguarda la formazione del bilancio e la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, la presente sezione prevede l'espresso obbligo a carico degli Organi Sociali della Società (e dei suoi Dipendenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in

tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

È fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare i dati e le informazioni finalizzate alla formazione del bilancio;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Allo scopo di prevenire i comportamenti sopra elencati, sono stati creati i seguenti presidi:

- criteri che definiscono con chiarezza, per il personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme sono aggiornate dal professionista esterno alla luce delle novità della normativa fiscale e civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- istruzioni rivolte ai servizi e alle funzioni della Società, che indichino dati e notizie che queste devono fornire ai servizi coinvolti nel processo di redazione del bilancio in relazione alle chiusure annuali ed infrannuali, nonché le relative modalità e la tempistica;
- un sistema informatico per la trasmissione di dati e informazioni che garantisca la tracciabilità della singola scrittura contabile e l'identificazione delle persone che inseriscono i dati contabili nel sistema.

Per ciò che concerne, invece, eventuali operazioni relative al capitale sociale, la presente sezione prevede l'espresso obbligo a carico degli Organi Sociali (e dei suoi Dipendenti, Consulenti e Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

In particolare, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione alle disposizioni di

legge a tutela dei creditori;

- procedere a formazione od aumento fittizi del capitale sociale.

Allo scopo di prevenire i comportamenti sopra elencati, sono stati creati i seguenti presidi:

- relazione per il Consiglio di Amministrazione che giustifica la distribuzione di utili e riserve nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- adeguata giustificazione, documentazione e relativa archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali da parte del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento agli utili ed alle riserve.

In riferimento alla gestione dei rapporti con gli organi di controllo e formazione della volontà assembleare, si prevede l'espreso obbligo a carico degli Organi Sociali della Società (e dei suoi Dipendenti, Consulenti e Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di assicurare il regolare funzionamento della Società, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In particolare, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Revisore Unico;
- determinare od influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

9. I REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA (art. 24 bis del Decreto)

9.1 Identificazione delle attività e dei processi a rischio.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto nell'ambito:

- delle attività che attraverso l'impiego di sistemi informatici della Società consentano di accedere abusivamente a sistemi informatici altrui o di danneggiare sistemi informatici altrui;
- delle attività di utilizzo di documentazione digitale avente valore certificativo.

Sono individuate, presso la Società le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 24 bis del Decreto:

- a) gestione dei sistemi informatici e della loro sicurezza (gestione di accessi, account e profili, gestione dei sistemi *hardware*);
- b) gestione dei documenti informatici (predisposizione, rappresentazione o comunicazione di documenti informatici a terzi; degli adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti, documenti e pratiche per via informatica).

9.2 Misure di prevenzione e controllo.

A carico di tutti i destinatari del modello è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme contenute nel Codice Etico, delle specifiche procedure interne poste in essere dalla Società e delle regole contenute nel presente Modello. In particolare, è posto l'obbligo di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 24 bis del Decreto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di consentire l'accesso al *server* (fisico o per via remota) a persone non autorizzate; alterare in qualsiasi modo, manomettere o modificare autonomamente i sistemi applicativi, le infrastrutture *hardware* ed i dati in uso, di proprietà o di terzi, o manipolarne i dati; cedere a terzi le proprie credenziali di autenticazione e danneggiare i sistemi informatici di proprietà o di terzi.

In relazione alle Aree a Rischio individuate è fatto obbligo, altresì, di accedere alle sole risorse informatiche a cui si è autorizzati; custodire le *password* di accesso alla rete ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei ad impedirne una facile individuazione ed un uso improprio; di definire nei contratti con i fornitori per l'esecuzione di incarichi relativi ai processi del sistema informatico (ad esempio per lo sviluppo *software*, per l'utilizzo delle applicazioni, per le manutenzioni, etc.), i controlli e le misure necessarie per garantire la sicurezza del servizio, verificandone altresì l'attendibilità commerciale e professionale; mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, dei livelli di autorizzazione all'accesso (alla rete e/o a sistemi di proprietà di terzi) degli utenti, ai fini della tracciabilità degli accessi e delle attività informatiche poste in essere nelle Aree a Rischio.

La società è altresì dotata, per quanto riguarda il trattamento dei dati in maniera informatica ed al fine di garantirne la gestione, la riservatezza e l'integrità, di un Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) al quale integralmente si rinvia.

Per le operazioni di *gestione dei sistemi informatici*, le procedure interne della società prevedono quanto segue:

- a) i sistemi informativi aziendali devono essere utilizzati per finalità di natura esclusivamente professionale;
- b) è vietata la diffusione all'esterno della Società di codici di accesso ai sistemi informatici interni;
- c) è vietato detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso ad un sistema aziendale protetto da misure di sicurezza;
- d) è vietato il trasferimento all'esterno della Società e/o la trasmissione di *file*, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della società se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento dell'attività per cui la trasmissione si renda necessaria;
- e) la connessione a *internet* è utilizzata soltanto per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività che hanno reso necessario il collegamento;
- f) i codici identificativi per l'accesso alle applicazioni ed alla rete sono individuali;
- h) gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete possono essere oggetto di verifiche periodiche;
- i) sono predisposti periodici controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati interni alla rete e in transito su reti pubbliche.

10. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

10.1 Politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro.

All'interno della Società tutte le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, che possano avere ricadute in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono assunte nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente, del Codice aziendale di comportamento, del presente Modello e di tutte le procedure che ne costituiscono attuazione.

La Società con il presente Modello e con tutte le procedure che ne costituiscono attuazione intende dare piena attuazione alle prescrizioni dettate dall'art. 30 D.Lgs. n.81/2008.

Per quanto attiene ai reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ex art.25 *septies* D.Lgs. n.231/2001, i rischi connessi alla loro commissione sono "trasversali" e riguardano tutti i processi e le attività della KREFER. In particolare appaiono particolarmente a rischio tutti i processi legati al rispetto ed all'attuazione delle prescrizioni e delle

procedure previste dal D.lgs. n.81/2008, che qui si intende integralmente richiamato quale atto normativo integrativo del Modello, in relazione al quale l'OdV può esercitare tutte le sue prerogative. In particolare i destinatari del Modello, nella misura in cui possono essere coinvolti in attività a rischio, si attengono alle regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa in materia, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui all'art.25 *septies* del già menzionato decreto, tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti e, quindi, della diversità dei loro obblighi, come specificati nel D.lgs. n.81/2008.

E' previsto l'obbligo a carico della Società, attraverso i soggetti apicali, anche coadiuvati dalle strutture interne competenti, di mantenere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR", del 12 ottobre 2021) e di seguirne le indicazioni per la mitigazione dei rischi; verificare l'adempimento delle misure indicate nel DVR e la loro efficacia; verificare periodicamente lo stato di conformità della KREFER a leggi e regolamenti ad essa applicabili; verificare la corretta manutenzione delle attrezzature; verificare l'informazione e la formazione del personale che opera all'interno della Società.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel presente Modello, tutto il personale è tenuto al rispetto delle regole e di tutti i principi contenuti nel Codice Etico, nel DVR, di tutte le procedure, istruzioni o disposizioni poste in essere dal Datore di lavoro e dal Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

10.2 Identificazione dei fattori di rischio e della normativa di riferimento.

Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n. 231/2001, nell'ambito:

- di tutti i settori di attività della Società;
- di tutte le attività alle quali siano addetti sia lavoratori dipendenti della Società sia i lavoratori dipendenti di imprese esterne e/o lavoratori autonomi, a cui la Società affida lavori, servizi e forniture in appalto e/o in subappalto e/o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

10.3 Struttura organizzativa preposta alla sicurezza sul lavoro.

In attuazione del comma III dell'art. 30 del D.Lgs. n.81/2008 e delle migliori prassi nazionali ed internazionali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la Società definisce un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

A tal fine, la Società assicura la disponibilità delle risorse umane e finanziarie per acquisire le necessarie capacità specialistiche e per organizzare un efficace sistema di gestione della sicurezza.

L'individuazione e la preposizione dei soggetti responsabili della gestione del sistema della sicurezza nell'ambito dell'organizzazione aziendale è effettuata alla stregua del dettato normativo, ricavabile dalle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008, nonché sulla scorta delle esigenze connaturate all'adozione del presente Modello, che impone una struttura organizzativa funzionale alla minimizzazione del rischio-reato, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'organizzazione stessa.

Tutti i soggetti responsabili della gestione del sistema della sicurezza aziendale ai sensi della normativa vigente sono formalmente individuati ed informati in merito alla sfera di poteri e di doveri derivanti dal loro ruolo e alle linee di riporto funzionale e gerarchico.

È organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione, costituito attraverso la nomina dell'RSPP e dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). Nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, è nominato il Medico Competente.

In relazione alla natura dell'attività aziendale sono attribuiti al datore di lavoro, ai preposti, ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), al medico competente (MC), ed, in caso di affidamento di lavori a soggetti esterni, al datore di lavoro committente, al responsabile dei lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, i compiti e gli obblighi stabiliti dal capo III – Sezione I, “*Misure di Tutela e Obblighi*” del D.Lgs. n.81/2008. Al Servizio di Prevenzione e Protezione sono affidati i compiti di cui all'art. 33 D.Lgs. n.81/2008.

È data ampia informazione a tutti coloro che lavorano sotto il controllo dell'organizzazione, dei nominativi dei soggetti responsabili del sistema di gestione della sicurezza aziendale.

Tutti coloro che sono investiti di responsabilità gestionali di tipo apicale o di coordinamento del sistema della politica di sicurezza adottato dalla Società si impegnano al miglioramento continuo delle prestazioni del sistema di sicurezza aziendale. La Società assicura che tutte le persone operanti nei luoghi di lavoro sono consapevoli delle proprie responsabilità per quanto riguarda gli aspetti di attuazione delle misure di sicurezza di cui hanno il controllo. La stessa assicura che ogni persona che esegue per l'organizzazione compiti di gestione o di attuazione della politica della sicurezza abbia acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza.

10.4 Sistema disciplinare.

Le violazioni al modello di gestione della sicurezza sui luoghi lavoro costituiscono illecito disciplinare. Agli illeciti accertati si applica il sistema sanzionatorio di cui al § 5 “Sistema sanzionatorio” della parte generale del presente Modello, che qui si intende integralmente richiamato.

11. REATI AMBIENTALI

11.1 Politica per l'ambiente.

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali, secondo le fattispecie contemplate dagli articoli 25 *undecies* del D.Lgs. n.231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a KREFER.

La Società intende contribuire alla protezione dell'ambiente attraverso un uso responsabile delle risorse, l'adozione delle migliori pratiche disponibili e di sistemi di gestione. La Società si è impegnata, in particolare:

- a prevenire o minimizzare, mitigare e bilanciare gli impatti ambientali generati dalla propria attività;
- a sostenere e incoraggiare programmi mirati allo sviluppo e all'implementazione di sistemi di gestione secondo schemi riconosciuti ed impegni volontari tesi a prevenire i rischi ed a favorire il miglioramento continuo, ben oltre la conformità alle leggi e normative vigenti.

La Società, inoltre, è da sempre impegnata ad aumentare il valore aggiunto delle proprie attività, dei propri prodotti e dei propri servizi, nonché le capacità di tutto il personale, operando nel pieno rispetto degli *standard* ecologici e delle prescrizioni legali applicabili.

11.2 Principi di comportamento.

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente diventarlo.

KREFER si impegna a perseguire la tutela dell'ambiente, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. A tal fine gli impegni includono:

- il rispetto della legislazione nazionale, comunitaria e locale in campo ambientale, nonché delle disposizioni specifiche;
- lo svolgimento della propria attività in modo responsabile al fine di prevenire, controllare e ridurre eventuali impatti sull'ambiente;
- la prevenzione degli inquinamenti dell'aria, del suolo, del sottosuolo e delle acque;

- la corretta gestione dei rifiuti.

Dagli impegni di KREFER discendono i seguenti obblighi:

- attenersi scrupolosamente alla legislazione vigente in materia ambientale che disciplina lo svolgimento delle attività lavorative presso le unità produttive;
- attenersi rigorosamente a quanto previsto dalle Autorizzazioni Ambientali;
- attenersi alle procedure aziendali del Sistema di Gestione Ambientale;
- ridurre al minimo indispensabile per l'adempimento delle obbligazioni assunte e nel rispetto delle migliori tecnologie disponibili l'uso di sostanze pericolose, tossico-nocive, o comunque dannose per l'ambiente;
- essere costantemente aggiornati circa la normativa in materia ambientale in modo da analizzare le nuove norme, scadenze di legge, disposizioni legislative, aggiornamenti normativi, circolari interpretative che regolarizzano il settore;
- osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico/scarico dei rifiuti, dei formulari e delle relative dichiarazioni;
- i fornitori od altri destinatari esterni, ove richiesto da norme e regolamenti in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative ambientali.

11.3 Attività a rischio e protocolli di prevenzione.

I principi di comportamento descritti nel paragrafo precedente trovano attuazione nelle procedure aziendali, ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità delle operazioni: le attività rilevanti devono essere documentate, così da poter ricostruire decisioni prese e relative responsabilità;
- documentazione dei controlli: deve rimanere evidenza dei controlli effettuati, tramite compilazione di documenti, firme, invio di comunicazioni, ecc..

Krefer Srl è certificata per la gestione delle qualità ambientale UNI EN ISO 14001:2015 dall'organismo di certificazione *RINA SERVICE SPA* con certificato di conformità al regolamento CEE n. 333 del 2011.

Laddove non presente alcuna correlazione tra un'attività a rischio ed una procedura specifica, o laddove la procedura non sia ancora ufficialmente approvata, fanno testo, ai fini dell'efficacia preventiva, i "principi di prevenzione" quivi riportati.

Laddove non sia possibile individuare criteri organizzativi efficaci per prevenire il rischio (esempio: non esistono criteri organizzativi che impediscono di fare corruzione), si rimanda ai principi generali di comportamento ed al Codice Etico.

11.4 Identificazione delle attività a rischio e della normativa di riferimento.

Ai sensi dell'art.6 del Decreto, nell'ambito di tutti i settori di attività della Società, dei suoi siti produttivi, delle proprietà immobiliari strumentali all'attività produttiva e dei siti non operativi presenti nel territorio italiano, sono individuate le seguenti attività nell'ambito delle quali è possibile la commissione delle categorie di reato di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto:

1. *Norme in materia di scarichi di acque reflue:*

- operazioni d'identificazione, classificazione e gestione degli scarichi idrici;
- gestione dei provvedimenti autorizzativi (nuove richieste, modifiche, rinnovi, cessazione);
- operazioni d'identificazione e monitoraggio del rispetto dei parametri oggetto di autorizzazione;
- operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento e depurazione delle acque;
- operazioni di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. *Norme in materia di gestione e traffico dei rifiuti:*

- attività di trattamento di rifiuti e depositi preliminari;
- operazioni di trasporto, recupero e smaltimento rifiuti;
- selezione dei fornitori dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- operazioni di deposito temporaneo di rifiuti;
- operazioni d'identificazione della categoria di rifiuto e di certificazione di analisi dei rifiuti;
- selezione e gestione dei rapporti con gli appaltatori.

3. *Norme in materia di bonifica dei siti:*

- gestione degli aspetti amministrativi e tecnici delle attività d'indagine, messa in sicurezza e di eventuale bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006; gestione dei progetti di bonifica;
- operazioni di comunicazione ai sensi dell'art.242 del D.Lgs. 152/2006;

- operazioni di manutenzione e controllo delle fognature e degli impianti di depurazione e gestione dei rilasci nel suolo;
- operazioni di carico e scarico dei serbatoi contenenti sostanze potenzialmente pericolose;
- operazioni di tenuta e manutenzione dei serbatoi interrati;
- operazioni di manutenzione di vasche interrate e di bacini di contenimento di serbatoi;
- gestione delle aree di deposito temporaneo con possibilità di dilavamento meteorico o di percolamento rifiuti liquidi in area non pavimentata;
- gestione delle aree di deposito di materiali e combustibili con potenziale rischio di contaminazione del suolo.

Con particolare riferimento ai reati introdotti nell'art. 25 *undecies* del Decreto dalla Legge n.68/2015 (c.d. eco-reati), sono individuate le attività sensibili di seguito specificate:

1. *Inquinamento ambientale*: compromissione o deterioramento *significativo e misurabile* delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- gestione degli scarichi di reflui industriali;
- gestione dei rifiuti;
- gestione degli adempimenti inerenti la bonifica dei siti.

2. *Disastro ambientale*: alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo, nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- gestione degli scarichi di reflui industriali;
- gestione dei rifiuti;
- gestione degli adempimenti inerenti la bonifica dei siti.

3. *Delitti colposi contro l'ambiente*, nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- gestione degli scarichi di reflui industriali;

- gestione dei rifiuti;
- gestione degli adempimenti inerenti la bonifica dei siti.

La Società analizza continuamente la normativa ambientale di riferimento; in particolare, provvede all'aggiornamento sistematico e periodico dello "scadenziario della normativa applicabile".

11.5 Sistema aziendale per il rispetto degli obblighi normativi.

La Società si è dotata di un sistema aziendale idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalle migliori prassi nazionali ed internazionali a tutela dell'ambiente. La KREFER ha ottenuto, infatti, il riconoscimento della conformità del proprio Sistema di Gestione Ambientale agli standard UNI ISO 14001. Lo sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001, è strettamente connesso a quello del Modello organizzativo secondo il D.Lgs. n.231/2001 poiché evidenza di avere attivato gli strumenti per prevenire eventuali comportamenti illeciti.

L'ISO 14001 è riconosciuto come standard per la certificazione di Sistema di Gestione Ambientale. Esso fornisce un quadro sistematico per l'integrazione delle pratiche a protezione dell'ambiente, prevenendo l'inquinamento, riducendo l'entità dei rifiuti, il consumo di energia e dei materiali e permette di perseguire obiettivi ed attuare politiche che tengano conto delle prescrizioni legali e delle informazioni riguardanti gli aspetti ambientali significativi. Nello specifico, lo sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, consente di gestire in modo sistemico gli aspetti ambientali inerenti ai processi, in ottica di efficienza e miglioramento delle performance ambientali, permettendo di ottenere diversi vantaggi, tra i quali:

- riduzione dei costi gestionali attraverso la razionalizzazione dell'uso delle materie prime;
- riduzione di rifiuti ed emissioni;
- diminuzione dei costi energetici;
- sorveglianza degli adempimenti legislativi in materia;
- agevolazioni al rilascio di autorizzazioni da parte delle autorità preposte;
- tutela dell'ambiente e uso consapevole delle risorse.

La KREFER, pertanto:

- gestisce le attività correlate nel rispetto delle prescrizioni legali applicabili in materia ambientale ed evitando sprechi di risorse e/o impatti evitabili;

- monitora periodicamente gli effetti sull'ambiente della propria attività in modo da tenerne sotto controllo l'andamento nel tempo.

11.6 Sistema disciplinare.

Le violazioni alle prescrizioni della presente Parte Speciale costituiscono illecito disciplinare. Agli illeciti accertati si applica il sistema sanzionatorio di cui al § 5 "Sistema sanzionatorio" della parte generale del presente Modello, che qui si intende integralmente richiamato.

12. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (artt. 25 *quinquies* e 25 *duodecies* del Decreto)

12.1 Identificazione delle attività e dei processi a rischio.

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei Delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così come individuati dagli articoli 25 *quinquies* e 25 *duodecies* del D.Lgs. n.231/2001. Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti coinvolti, a qualsiasi titolo, nei Processi Sensibili mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei Reati indicati.

Le aree maggiormente sensibili a questo tipo di reato sono tutte quelle relative a rapporti di collaborazione con le persone a vario titolo: si va dal lavoro subordinato al lavoro autonomo, ai rapporti di formazione quali tirocini di qualunque genere od attività di alternanza scuola-lavoro.

12.2 Misure di prevenzione e controllo.

Tutte le attività, non escluse le Operazioni Sensibili, devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai valori ed alle politiche della Società ed alle regole contenute nel presente Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la stipulazione dei contatti di lavoro – a tempo determinato od indeterminato, parasubordinato od autonomo, nella somministrazione di lavoro, negli stage e tirocini, negli appalti – la Società si impegna a:

- rispettare le disposizioni che regolano la stipulazione dei rapporti di lavoro in tutte le forme previste dall'ordinamento;
- predisporre specifiche procedure/*check list* per la costituzione dei rapporti di lavoro e delle altre forme di collaborazione;
- segnalare periodicamente all'OdV le assunzioni di personale e la costituzione di rapporti di lavoro autonomo;

- predisporre un sistema sanzionatorio che, nel rispetto delle previsioni del CCNL applicabile, espressamente punisca tutti i comportamenti lesivi della tutela delle condizioni di lavoro, tenuti da soggetti dipendenti della Società.

È fatto, invece, esplicito divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente od indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli articoli 25 *quinquies* e 25 *duodecies* del Decreto;
- realizzare violazioni ai principi, ai controlli rilevanti ai fini D.Lgs. n.231/2001 ed alla documentazione normativa esistente prevista o richiamata dalla presente Parte Speciale;
- occupare presso la Società lavoratori privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e/o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o, infine, sia stato revocato o annullato;
- sottoporre i lavoratori a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali, a titolo esemplificativo:
 1. offrire ai lavoratori una retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 2. imporre ai lavoratori condizioni di lavoro in violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, alle ferie;
 3. sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti;
- selezionare fornitori, partner e Consulenti non ispirandosi ai principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza e sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato.

13. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

13.1 Identificazione delle attività e dei processi a rischio.

Ai sensi dell'art.6 del Decreto nell'ambito di attività finanziarie o di acquisto o cessione di beni che potenzialmente possano avere ad oggetto denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita sono individuati presso la Società i seguenti processi a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione dei quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto:

- gestione degli incassi e dei pagamenti;
- operazioni di gestione delle risorse finanziarie;
- operazioni straordinarie sul capitale sociale;
- attività connesse agli adempimenti fiscali e tributari;
- vendita di servizi di ritiro e recupero dei rifiuti;
- gestione delle condizioni economico-finanziarie (prezzi e sconti) definite nei contratti con i clienti;
- qualifica, valutazione e negoziazione dei fornitori di beni e servizi.

13.2 Misure di prevenzione e controllo.

La Società nell'adeguare il proprio Modello ai fini della prevenzione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del Decreto;
- della vigente disciplina legislativa in materia di riciclaggio;
- delle Linee Guida Confindustria.

Tutti i Destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree "sensibili" di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti in materia di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, i Destinatari del Modello:

- si astengono dall'acquisire a titolo oneroso o gratuito o dall'entrare in qualsiasi altro modo in possesso di danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;

- si astengono dall'occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
- non partecipano in alcun modo all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento di danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
- non compiono alcuna operazione (trasferimento, sostituzione o altre attività) atta ad ostacolare l'identificazione della effettiva provenienza di denaro, beni o altre utilità;
- seguono scrupolosamente tutte le regole aziendali previste in materia di gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
- evitano ogni tipo di intesa illecita con fornitori, potenziali fornitori, concorrenti, anche qualora questi dovessero promettere forniture a condizioni economiche particolarmente vantaggiose;
- sono particolarmente scrupolosi nel rispetto della normativa prescritta per le offerte anormalmente basse, poiché potrebbero celare tentativi di riciclaggio o, per l'acquisto di beni, potrebbero avere ad oggetto beni di provenienza illecita;
- rispettano scrupolosamente le norme in materia di verifiche antimafia per contratti e subcontratti, richiedendo la documentazione antimafia – quando prescritta – e comunque osservano ed applicano le procedure aziendali volte a garantire che il processo di selezione dei Fornitori/Appaltatori venga gestito nel rispetto della normativa applicabile;
- gestiscono gli adempimenti fiscali nel pieno rispetto della normativa di riferimento sia per quanto concerne i calcoli di imposte e tasse, sia per quanto concerne i termini di pagamento.

14 REATI TRIBUTARI

14.1 Identificazione delle attività e dei processi a rischio.

L'attività di *risk assessment* ha identificato, ai sensi dell'art.6 del Decreto, le seguenti attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25 *quinquiesdecies*:

- gestione degli adempimenti fiscali;
- gestione dei rapporti con i clienti;
- gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi;

- gestione dei contratti di consulenza;
- contabilità e bilancio;
- contabilità clienti;
- contabilità fornitori;
- predisposizione, formazione ed approvazione del bilancio di esercizio;
- operazioni straordinarie.

14.2 Misure di prevenzione e controllo.

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Dipendenti e agli Organi Sociali di KREFER, ai collaboratori, ai Consulenti in forza di apposite clausole contrattuali.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti e applicabili alla realtà aziendale, alle procedure ed ai regolamenti aziendali rilevanti nonché alle regole ed ai principi contenuti nel presente Modello, in modo da assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nel rispetto dei principi di documentabilità e verifica delle operazioni.

È fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *quiquiesdecies* del Decreto.

All'uopo i Destinatari saranno tenuti:

- alla stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti interni che disciplinano i Processi Sensibili;
- alla verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari, e di fornitori di beni e/o servizi da inserire in appositi albi;
- all'effettuazione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali;
- alla verifica dell'accuratezza di tutte le dichiarazioni fiscali ed al controllo accurato dell'operato dei consulenti fiscali di cui la Società si avvale;
- alla stretta osservanza delle responsabilità definite dalla Società per tutte le attività che hanno influenza sui Processi Sensibili;
- all'obbligo, per chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne menzionate o richiamate nella presente sezione, di segnalarlo immediatamente tramite le apposite procedure indicate nel presente Modello.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni in maniera idonea da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione tributaria;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

In relazione alle attività sensibili sopra identificate, la Società ha individuato i seguenti protocolli, i quali prevedono che:

- i Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- i Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- tutta la documentazione contabile, extracontabile nonché ogni altra documentazione avente rilevanza ai fini fiscali, deve essere detenuta dalla Società nei modi e nei termini previsti dalla normativa civilistica e fiscale;
- qualsiasi documento passivo deve essere correlato ad un contratto debitamente sottoscritto ovvero ad un ordine di acquisto autorizzato;
- per qualsiasi documento passivo deve essere verificata l'effettività della prestazione di servizi o l'operazione di cessione sottostante al documento stesso;
- l'utilizzo dei crediti tributari in compensazione è subordinato all'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti a ciò abilitati;
- i modelli dichiarativi, congiuntamente alle relative ricevute di avvenuta presentazione telematica, nonché i modelli di pagamento e le relative quietanze di pagamento, sono conservati in specifici archivi nei termini di legge e con modalità tali da consentire eventuali controlli successivi;

- nello specifico, la Società si avvale specifici *tool* informatici attraverso cui, mensilmente, vengono registrate le attività svolte, tra cui rientrano quelle relative alla predisposizione delle dichiarazioni IVA;
- le attività finalizzate alla *compliance* fiscale della Società ai fini delle imposte dirette, indirette e delle ritenute, devono essere gestite nel rispetto della normativa applicabile e delle regole contenute nel Codice di Condotta, e devono essere improntate ai principi di segregazione dei ruoli e trasparenza.

Si sottolinea infine come, per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nelle regole di condotta sopra evidenziate, troveranno applicazione le previsioni contenute all'interno delle seguenti sezioni della presente Parte Speciale: (i) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto); (ii) Reati societari (art. 25 *ter* del Decreto); (iii) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto); (iv) reati informatici (art. 24 *bis* del Decreto).

La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'OdV tutta la documentazione di supporto.

ALLEGATI

1. ELENCO REATI;
2. CODICE ETICO E DI CONDOTTA;
3. STATUTO KREFER S.R.L.;
4. PROCEDURA *WHISTLEBLOWING*.